

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento e sull'errore manifesto di valutazione.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del normale esercizio dei diritti della difesa, in particolare, del diritto al contraddittorio, del dovere d'imparzialità e del rispetto della presunzione d'innocenza e sull'assenza di diligenza, segnatamente, in relazione al rispetto del termine ragionevole.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2017 — Lotte/EUIPO — Nestlé Schöller (Raffigurazione di un koala)

(Causa T-41/17)

(2017/C 095/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. Knitter, Rechtsanwältin)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Nürnberg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un koala) — Domanda di registrazione n. 6 158 463

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28/10/2016 nel procedimento R 250/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere integralmente l'opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009;
 - violazione della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95;
 - violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
 - violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-